STUDIO

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI - MAGGI

Dottori Commercialisti Associati

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI
Professore Ordinario di Economia Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale

CLAUDIO UBINI
dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI
dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI
dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6
37122 VERONA
TELEFONO: 045/597825-8000933
TELEFAX: 045/8010330
E-MAIL: info@albertiassociati.com
PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it
www.albertiassociati.com

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI
dottore commercialista – revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI
dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI
dottore commercialista – revisore legale

ANDREA FERLITO
dottore commercialista - revisore legale

SARA ZORZO
dottore commercialista

MARIA VITTORIA MARCONI
dottore in economia

Verona, 09 settembre 2026

Spettabili
CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 33/2026

Cyber resilience act – Nuovi obblighi per i produttori di beni con elementi digitali

Il Regolamento (UE) 2024/2847, c.d. *Cyber Resilience Act (CRA)*, introduce requisiti obbligatori di cybersicurezza per i produttori di beni con elementi digitali immessi sul mercato dell'Unione europea in capo ai produttori.

La disciplina riguarda i prodotti hardware e software, comprese le relative soluzioni di elaborazione dati da remoto, la cui finalità prevista o il cui utilizzo ragionevolmente prevedibile comporti una connessione, diretta o indiretta, logica o fisica, a un dispositivo o a una rete.

Possono pertanto rientrare nell'ambito di applicazione, a titolo esemplificativo:

- macchinari e apparecchiature dotati di software o firmware e destinati a essere connessi ad altri dispositivi o reti;
- dispositivi elettronici e sistemi di controllo;
- prodotti connessi a Internet o gestibili tramite applicazioni;
- software commercializzato autonomamente.

La circostanza che il software o singoli componenti digitali siano sviluppati o forniti da soggetti terzi non esclude gli obblighi posti a carico del fabbricante del prodotto.

Sono previste specifiche esclusioni per prodotti già assoggettati a determinate discipline settoriali, quali ad esempio: dispositivi medici, veicoli omologati, aeronautica certificata.

Il fabbricante deve garantire la sicurezza informatica del prodotto durante il suo ciclo di vita.

Già dall'**11 settembre 2026** diventano applicabili gli **obblighi di segnalazione** previsti dall'art. 14 del Regolamento (UE) 2024/2847.

Le segnalazioni sono soggette a termini particolarmente brevi: è previsto un primo allarme entro 24 ore dal momento in cui il fabbricante viene a conoscenza della vulnerabilità o dell'incidente, seguito da una notifica entro 72 ore e da una successiva relazione finale nei termini previsti dal Regolamento. Il perimetro di applicazione della disposizione è vasto, senza limitazioni dovute a soglie di fatturato o di dipendenti.

Il Regolamento prevede sanzioni in caso di mancata comunicazione fino a 15 milioni di euro o al 2,5% del fatturato. Il sistema sanzionatorio entrerà in vigore a dicembre 2027 e ad oggi in Italia non è ancora stato approvato il decreto che definisca le modalità di applicazione delle sanzioni.

In considerazione di tali disposizioni sarà necessario progettare i prodotti con contenuto tecnologico anche tendendo presente delle disposizioni in materia di cybersicurezza.

***

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.

Studio
Alberti Ubini Castagnetti Maggi

www.albertiassociati.com *e-mail*: info@albertiassociati.com